



REGIONE CALABRIA

COMUNE DI CELLARA

(Provincia di Cosenza)

AVVISO AL PUBBLICO DI BANDO PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Legge n. 431/1998 art. 11 ess.mm.ii. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2024 – Fondo e competenza anno 2025

- Legge Regionale n. 32 del 25.11.1996
- Legge n.431 del 09.12.1998
- Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006
- Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006
- Legge n°133 del 06/08/2008

Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30.06.99, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 3517 del 22. 11.99, e delle delibere di Giunta Regionale n.381 del 16.05.2001, n.466 del 31.05.2001, n. 758 del 06.08.2002, n. 655 del 07.07.2005 e n. 206 del 27.03.2006 di ridefinizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di calcolo, nonché della nota n.10389 del 22.11.2006, che a partire dal 29/12/2023, data di pubblicazione del presente avviso e per 60 giorni consecutivi, sono aperti i termini del concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Potranno beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs n. 286/98 e successive modifiche;
 - Residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce l'avviso pubblico e nell'alloggio oggetto della locazione;
 - Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
 - Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale o di un alloggio comunale;
 - Assenza del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, esclusi i casi di titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà", di una quota non superiore al 50% su un singolo alloggio o cumulata su più alloggi, o di proprietà di alloggio accatastato come inabitabile o dichiarato inabitabile o inabitabile dal Sindaco;
 - Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 (Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione ISEE);
 - Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs di cui al punto f), non superiore ad € 17.000,00;
 - Valore ISE, valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i parametri seguenti:
 - fascia A Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS = Incidenza canone/ISE non inferiore al 14 %,
 - fascia B Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
- Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e no superiore ad € 17.000,00 = Incidenza canone/ISE non inferiore al 24 %.

Ai soli fini del sostegno alla locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30 % in presenza di uno dei seguenti requisiti, non cumulabili:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione o presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30 % del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il contributo ai sensi della legge 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, pertanto le domande ammesse al beneficio saranno comunicate all'INPS ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Possono fare richiesta di contributo i soggetti in possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% . La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2023/2022.

Tutti i requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dai citati D. Lgs 109/98 e 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto c) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

CELLARA 30/12/2024

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato nei termini di legge:

- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14 %, per un massimo di € 3.100,00;
- Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24 % per un massimo di € 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvento del decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2020, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (Allegato B).

Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001. Le domande, compilate esclusivamente sul modello predisposto, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- attestazione ISEE ordinario in corso di validità oppure ISEE corrente;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia delle registrazioni annuali Mod/F24 o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2024)
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

E' di competenza dei Comuni:

- Predisposizione e pubblicazione del bando comunale entro il 31 dicembre;
- Istruttoria delle domande, verifica del possesso dei requisiti previsti ed approvazione della graduatoria;
- Inviare alla Regione Calabria entro i termini di legge (entro il 31 maggio) atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
- Procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
- Comunicazione all'INPS della lista dei beneficiari ai fini delle verifiche di competenza

In presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- somma dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo
- somma dei redditi Irpef ed Irap superiori al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30 %

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la determinazione dei parametri ISE ed ISEE.

Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite dalla Legge penale, comportano altresì l'esclusione dal concorso.

Per ogni altra disposizione non esplicitata si rinvia al bando allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006.

IL RESPONSABILE.

F.to Dott. Nuccio NICOLETTI

N.B. Copia del presente bando e del modello di domanda è integralmente disponibile sul sito www.comune.cellara.cs.it/